



LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

Dispensa giuridica S.R.F. - MAA INTERNATIONAL

Dott.ssa Flavia Tocchi

Responsabile Ufficio Legale MAA International



PARTE I

CENNI INTRODUTTIVI

Lo sport ha sempre avuto una grande rilevanza nella vita degli uomini sia come prestazione individuale sia come aspetto sociale e collettivo. D'altro canto lo sport come ogni attività umana ha bisogno di regole e discipline.

Già all'epoca dell'antica Grecia, infatti, le Olimpiadi erano caratterizzate da rigide normative. C'erano regole secondo cui le gare potevano regolarmente svolgersi solo in presenza di determinati presupposti e col rispetto di determinate regole.

La presenza di regole garantisce e garantisce una maggiore continuità nello svolgimento delle gare ed una maggiore serietà e controllo delle stesse. Non a caso si è parlato di "autonormazione" dell'ordinamento sportivo come capacità delle federazioni sportive di produrre norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e l'esercizio controllato dello sport.

Lo sport ovviamente è oggetto di interesse del diritto e ciò si deduce anche dagli innumerevoli riferimenti normativi presenti nella Costituzione. Ad esempio l'art 2 Cost. sancisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità. Altri articoli di riferimento sono pure l'art 18 Cost. che tutela la libertà di associazione dei cittadini e assicura la tutela nella forma associativa e l'articolo 33 Cost che garantisce la libertà di insegnamento e rileva il profilo formativo ed educativo che può essere riservato allo sport.

Lo sport è presente, oltre che nella Costituzione, anche in leggi istitutive di associazioni e federazioni sportive e enti pubblici come il CONI. L'attività sportiva trova riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale, in quanto lo sport è considerato portatore di valori fondamentali quali lealtà, disciplina, rispetto dell'avversario. Lo sportivo, infatti, deve conformare il suo comportamento, oltre alle regole del gioco ed ai regolamenti specifici di ogni disciplina, anche alle norme generali di prudenza, diligenza e lealtà.

Molti sono stati gli interventi normativi per far sì che lo sport non perda le sue caratteristiche fondamentali di svago, apprendimento e crescita dell'individuo: dalle misure antidoping a quelle di sicurezza per prevenire la violenza negli stadi e nelle fasi di gioco tra gli atleti.

PARTE II

LA RESPONSABILITÀ

Quello che però è stato oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina è stato il ventaglio di responsabilità che possono configurarsi nel caso in cui dall'esercizio di un'attività sportiva derivi una lesione all'integrità fisica di uno degli atleti in gara.

Tra l'ordinamento interno e quello sportivo c'è un rapporto di reciproca autonomia e riconoscimento. Lo Stato ha piena potestà su eventuali controversie relative al risarcimento del danno derivante dall'esercizio di attività sportive e sulla valutazione della sussistenza della responsabilità civile. Pertanto le controversie che hanno ad oggetto il risarcimento dei danni extracontrattuali sono ricondotte alla giurisdizione ordinaria (Cass. Civ. 26 ottobre 1989 n. 4399).

La norma di riferimento è l'articolo 2043 codice civile che sancisce che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Per aversi responsabilità civile è necessario che l'azione produca la lesione di un interesse giuridicamente protetto (integrità fisica e vita) e che sia imputabile a titolo di dolo o colpa. L'attenzione della giurisprudenza ha portato all'elaborazione del concetto di "responsabilità sportiva". Si ha responsabilità sportiva quando a seguito dell'esercizio di un'attività sportiva si genera un evento dannoso.

Le regole tecniche emanate dalla Federazione nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta regolano le condotte a cui lo sportivo dovrà attenersi durante lo svolgimento della gara.

Sorge a questo punto una domanda e cioè in che misura la violazione di una regola tecnica influisce sulla valutazione della sussistenza dell'illecito sportivo ex art 2043 c.c. ?

Si deve capire quando una condotta posta in essere da un'atleta che integra un fatto di reato si considera lecita in quanto il soggetto agente ha agito all'interno di un'attività riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento.

In un primo tempo si è cercato di ricondurre tale comportamento nell'ambito delle scriminanti tipiche, previste dal libro I del codice penale agli artt. 50 e ss.

In particolare, l'art. 50 c.p. ovvero il consenso dell'avente diritto, scriminante che prevede la non punibilità di chi "lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne", ma tale impostazione è stata criticata in virtù dell'indisponibilità del bene vita ed incolumità personale ed il limite generale agli atti di disponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c.

Altro tentativo è stato quello di ricondurre l'attività sportiva alla scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p., ma sarebbe stato contraddittorio che da un lato lo Stato promuovesse ed incentivasse la suddetta attività e dall'altro, invece, punisse l'atleta che, esercitandola legittimamente, avesse procurato con la sua condotta di gioco lesioni all'avversario.

Pertanto si è ritenuto che l'applicazione delle scriminanti codificate non fosse idonea ed è stata elaborata un'ulteriore categoria di scriminanti "atipiche", sostenendo l'assenza di antigiuridicità per mancanza di un effettivo danno sociale.

Si evince quindi che la linea di discriminazione tra una condotta lesiva integrante fatto di reato e una condotta illecita non penalmente rilevante sia la possibilità di ricondurre la stessa all'interno della dinamica del gioco conformemente alle regole tecniche che disciplinano quel dato sport.

Si deve invece escludere l'applicazione della causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva, quando l'agente abbia la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'incolumità dell'avversario approfittando della circostanza del gioco (Cass. Pen., sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923).

Un orientamento giurisprudenziale, confermato di recente anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha affermato che criterio distintivo nel giudizio di responsabilità dell'atleta è il collegamento funzionale tra l'azione e la finalità del gioco e dello sport.

Nel caso in cui sia presente e provato tale collegamento il danneggiante è esente da responsabilità, anche in caso di violazione delle regole tecniche.

Ovviamente in tal caso non deve essere stato impiegato un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport, in relazione anche al contesto ambientale nel quale lo sport si svolge in concreto e alla qualità delle persone che vi partecipano. (Cass. N.12012/2002).

Secondo la Corte ogni sport va valutato in base alle sue regole ed al contesto in cui si gioca, ma ovviamente non si può ritenere sussistere un collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo se l'azione è fatta per ledere e cioè con una violenza tale da essere incompatibile con le caratteristiche del gioco.

Nel caso di un atto posto in essere per provocare lesioni o con una violenza non compatibile alle regole si avrà la responsabilità dell'agente per il danno provocato a titolo di dolo o colpa. Pertanto il rispetto delle regole dovrebbe condurre a non punibilità; tuttavia non sempre la violazione comporta punibilità (se è involontaria, finalizzata all'azione e nei limiti del rischio consentito).

Deve invece essere sanzionata la condotta che per la sua violenza crea una situazione di pericolo incompatibile con le finalità del gioco e col rischio consentito e tale da mettere coscientemente e volontariamente in pericolo l'incolumità dell'avversario. (Trib. di Roma 21.5.2011).

Chi si dedica ad uno sport accetta di essere esposto ad un evento dannoso più o meno in base all'attività praticata. Proprio in relazione alla possibilità del verificarsi di incidenti o lesioni nel corso di un'attività sportiva la giurisprudenza ha elaborato una serie di concetti e definizioni, come ad esempio il cd "rischio consentito".

Il "rischio consentito" è il limite entro il quale l'attività sportiva, pur determinando illeciti penali, non viola una fattispecie penale incriminatrice perché si tratta di comportamenti connessi ad azioni di gioco che sono considerate normali nello svolgimento dell'azione sportiva.

Il superare tale limite è causa di responsabilità per dolo o colpa grave in quanto si esorbita dalla cornice agonistica e si sfocia nella lesione all'incolumità personale e all'integrità fisica.

Si è affermato in dottrina e giurisprudenza che il rischio sportivo opera una sorta di scriminante non scritta in virtù della quale non sono risarciti i danni che normalmente lo sarebbero proprio in virtù di tale parametro di rischio.

Non si tratta però di un rischio illimitato: il limite è posto nel rispetto delle regole tecniche. La soglia del rischio per ciascuna disciplina sportiva sarà individuata dal giudice di merito in base alle circostanze del caso concreto. Chi svolge attività sportiva, infatti, ha diritto di essere tutelato da accadimenti che possono verificarsi nel corso dello svolgimento di una attività agonistica o amatoriale. L'agonismo è caratteristica fondamentale dell'attività sportiva a cui è connesso un contatto fisico che può causare la produzione di illeciti penali (lesioni, ingiurie, minacce, percosse etc).

La giurisprudenza ha distinto discipline in cui l'attività sportiva genera illeciti perché la violenza è in re ipsa (es. pugilato, lotta libera) da attività sportive non violente che, pur rispettando le regole del gioco, possono causare involontariamente illeciti. Ovviamente per esercitare tale attività sportive occorre il consenso dell'atleta alla partecipazione ed alla competizione. E' altresì necessario che vengano rispettate le regole del gioco. Queste possono anche essere violate purché si rispetti il "cd. rischio consentito".

Altra classificazione attiene alle attività sportive pericolose per le quali occorre distinguere tra condotte dolose o colpose. Per quanto attiene alla responsabilità dell'atleta nel caso di illecito lo stesso ne risponderà sia da un punto di vista sportivo in base ai singoli regolamenti che dal punto di vista dell'ordinamento statale, qualora quest'ultimo riconosca una particolare rilevanza alla condotta lesiva. (Es. il calciatore che commette fallo colpendo violentemente l'avversario sarà sanzionato dall'ordinamento sportivo ma non dall'ordinamento statale in virtù del concetto di rischio consentito).

Per quanto attiene alla responsabilità dei giocatori in caso di incidenti avvenuti nel corso dello svolgimento di attività sportiva la giurisprudenza ha distinto varie ipotesi: risponde a titolo di colpa l'atleta che nell'esercizio dell'attività sportiva cagiona una lesione all'avversario per aver violato le regole del gioco e superato il rischio consentito; risponde a titolo di dolo eventuale il giocatore che agisce non con la volontà di ledere l'integrità fisica dell'avversario ma, fermamente convinto della sua abilità sportiva, non prevede la lesione ma ne accetta il rischio.

Si configura invece vera e propria fattispecie dolosa quando l'attività agonistica è un mero pretesto per la condotta lesiva dell'incolumità fisica dell'avversario.

Si devono altresì distinguere: conseguenze lesive frutto di ardore agonistico che, pur essendo conseguenza della violazione delle regole sportive, sono positivamente considerate dall'ordinamento perché connesse all'ansia da risultato; conseguenze lesive derivanti da involontaria violazione delle regole del gioco; conseguenze lesive di comportamenti volontariamente assunti in spregio delle norme sportive.

Tra le lesioni derivanti da consapevoli violazioni delle regole del gioco si deve distinguere tra l'ipotesi in cui pur non difettando la volontarietà dell'inosservanza, lo sportivo miri a raggiungere un risultato connesso alla gara e quella in cui la competizione diviene mero pretesto per assumere comportamenti dannosi.

Il comportamento dell'atleta è colposo perché ha considerato l'evento sportivo come competizione effettiva ed in virtù di un agonismo non opportuno ha violato le regole del gioco a causa dell'eccessività dell'intervento a fronte delle caratteristiche dell'incontro.

Vi sono poi attività in cui l'aggressività dell'avversario è parte integrante della stessa attività sportiva agonistica es. la boxe. La scriminante in tali attività opera solo se sono rispettate le regole e la competizione avviene tra atleti della stessa caratura (professionisti o appartenenti alla stessa categoria) senza "colpi proibiti o vietati".

Gli sport sono stati classificati in giurisprudenza anche in base al grado di violenza necessaria a raggiungere le finalità che la disciplina si prefigge.

Tipiche attività non violente sono ad esempio il tennis ed il nuoto, in cui manca il contatto fisico tra gli atleti.

Attività fisiche eventualmente violente sono ad esempio il calcio ed il basket, in cui il contatto fisico tra gli atleti c'è e può comportare danni e lesioni

Infine vi sono attività necessariamente violente come ad esempio la boxe e le arti marziali, in cui il contatto fisico e l'uso della violenza è nella natura stessa dell'attività. Per tali discipline più aggressive è richiesta una maggiore carica agonistica e quindi, di conseguenza, la necessità di una maggiore prudenza e cautela specialmente nel corso degli allenamenti.

Pertanto quando la violazione è perpetuata al fine di raggiungere un risultato con indifferenza dell'altrui integrità fisica e accettazione del rischio di pregiudicarla allora le lesioni sono penalmente rilevanti. Se invece il giocatore rispetta le regole del gioco ma arreca un danno all'avversario pur agendo con cautela e prudenza è esente da responsabilità.

L'articolo 2048 del Codice Civile prevede la responsabilità per gli insegnanti e precettori per i fatti illeciti commessi dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ed in particolare prevede che "[...] i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Si parla di "culpa in vigilando": l'istruttore risponde dei danni cagionati dall'atto illecito compiuto da un allievo ai danni di un altro allievo nel tempo in cui essi sono sottoposti alla sua vigilanza, se non prova che l'evento è stato imprevedibile al punto da non consentirgli l'intervento per evitare il danno. Ovviamente il dovere di vigilanza dell'istruttore va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi.

Per escludere la sua responsabilità, l'istruttore deve dimostrare di avere esercitato la vigilanza sugli allievi nella misura richiesta, adeguata alle circostanze e che gli sia stato impossibile impedire l'illecito stante la sua imprevedibilità e repentinità, tali da non consentirgli un tempestivo ed efficace intervento.

Veniamo ora alla disamina di alcune ipotesi di responsabilità atti a fornire anche un esempio dell'incidenza del diritto nello svolgimento dell'attività sportiva.

Ad esempio si è sancito che l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte non solo degli atleti in gara ma anche di tutti quelli (es. arbitri, guardalinee ecc) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per assicurarne il buon andamento ed il rispetto delle regole del gioco.

Gli organizzatori per sottrarsi alla responsabilità devono predisporre le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva e nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. (Tribunale di S. Agata di Militello 15/7/2010).

Ancora la Cassazione Penale con Sentenza 18/7/2014 n. 31724 ha sancito che "L'allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. a tutela dell'incolumità degli atleti sia in forza del principio del *neminem ledere* sia quando ci si trovi di fronte ad attività da qualificarsi pericolose ai sensi dell'art. 2050 cc". Ad esempio si può citare il taekwondo, che anche se non è assimilabile agli sport "estremi" come l'automobilismo, è, comunque, un'attività sportiva classificata come "pericolosa" per i rischi che possono conseguire all'incolumità fisica degli atleti. Pertanto, l'allenatore deve fare quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano lo sport (es. fare indossare agli allievi il caschetto protettivo).

Ancora un altro caso da menzionare è quello affrontato dal Tribunale di Prato con Sentenza del 27/9/2011. In tal caso si è sancito che l'istruttore di un'arte marziale è responsabile del corretto insegnamento delle regole della disciplina. Egli pertanto è tenuto a vigilare durante l'allenamento con l'obbligo di intervenire in caso di pericolo per l'incolumità fisica di uno degli allievi. Lo stesso però non risponde dell'inosservanza delle regole correttamente insegnate agli allievi maggiorenni soprattutto se hanno un contenuto elementare. Nel caso in esame, in particolare, si esclude l'applicazione analogica dell'articolo 2048 cc e quindi la responsabilità dell'istruttore per l'imprudenza avuta dagli allievi che durante la fase di apprendimento di una nuova tecnica avevano colpito alla testa uno dei compagni.

Nel nostro ordinamento inoltre rispondono di responsabilità oggettiva soggetti diversi dagli atleti. Il gestore dell'impianto sportivo, ad esempio, essendo colui che mette a disposizione a soggetti terzi gli spazi per lo svolgimento di una manifestazione sportiva, ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nonché l'idoneità dei luoghi ed ha pertanto l'obbligo di controllare tutte le attrezzature e di adottare le misure di sicurezza utili per evitare eventuali danni.

Nel caso in cui il gestore coincida con l'organizzatore della manifestazione sportiva sorge in capo a tale soggetto una duplice responsabilità regolata dall'art 2043 e dal 2049 la prima relativa alla figura del gestore e la seconda all'organizzatore della manifestazione sportiva.

Necessaria è l'analisi del nesso di causalità in base al quale si evince la responsabilità o meno del gestore e/o proprietario e/o o dell'organizzatore dell'evento sportivo. Generalmente viene attribuita responsabilità al gestore se non è rispettata l'idoneità e la sicurezza delle strutture sportive.

Ancora la Cass. Pen., sez. V, con sentenza del 16 novembre 2011, n. 42114 ha sancito che "la condotta del calciatore che, durante lo svolgimento di una gara, sferra un pugno all'avversario al di fuori dell'azione di gioco che si sta sviluppando in un'altra zona del campo, integra il delitto di lesioni dolose, in quanto non ricorre la scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva".

In un'altra ipotesi la Cass. Pen., sez. V, con sentenza del 14 marzo 2011, n. 10138 ha stabilito che a prescindere dalla circostanza che il gesto violento sia stato compiuto mentre il gioco era fermo, o comunque in un momento anteriore alla rimessa in gioco della palla dopo il fischio dell'arbitro, l'aver colpito con un pugno l'avversario non per un eccesso agonistico per contendergli o sottrargli il possesso della palla, ma per finalità estranee alla competizione, comporta il superamento del limite del c.d. "rischio consentito" e si rende penalmente perseguibile.

Con un'altra sentenza la Cass. Pen., sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923 ha escluso che generi responsabilità penale il fatto lesivo verificatosi a seguito di violazione involontaria delle regole del gioco mentre, in caso di violazione volontaria, può sussistere responsabilità a titolo di colpa o di dolo, rispettivamente se la condotta violenta posta in essere dall'agente sia compatibile con il tipo di disciplina sportiva ed il contesto agonistico di riferimento, o se invece sia del tutto avulsa dalla dinamica agonistica.

Onde garantire la sicurezza dei luoghi sportivi è necessario adottare misure organizzative e disciplinari atte ad evitare situazioni di pericolo. E' infatti necessario rimuovere eventuali fonti di pericolo così da garantire l'integrità degli allievi o assicurarsi che la palestra/spazio prescelto per gli allenamenti, sia idoneo per l'attività da svolgersi al suo interno.

L'istruttore che riscontri irregolarità o situazioni di non conformità rispetto alle norme sulla sicurezza deve segnalare al locatore o proprietario degli spazi tali irregolarità. Occorre inoltre essere sempre presente tra gli allievi e utilizzare ogni accorgimento utile per evitare eventuali incidenti. Ad esempio facendosi sostituire da un collega in caso di assenza.